



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA BALDACCHINO SALVATORE – AGRIGENTO – C.F. BLDSVT68H24A089Q - CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. – IMPIANTO IN NELL'AREA ARTIGIANALE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CASTELTERMINI (AG) – LOTTO A3 – IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 75 PARTICELLE 190 – 212 – 266 - 272.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;



- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*”;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che “*l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento*”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “*Direttiva generale per l’attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013*”;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 “*Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi*”;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;



- VISTA** la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA** l'istanza della Ditta Baldacchino Salvatore con sede legale in Agrigento, Via Callicratide n. 95, acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 11/05/2016 al n. 20603, con la quale si chiede l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione del progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h), dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi, da realizzarsi nell'area artigianale dell'agglomerato industriale di Casteltermeni (AG) – Lotto A3, identificato catastalmente al Foglio 75 particelle nn. 190 – 212 – 266 – 272;
- VISTO** il progetto prodotto contestualmente all'istanza e le successive integrazioni ultima delle quali acquisita al protocollo del Dipartimento in data 06/10/2016 al n. 42277, nella sua configurazione finale, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
 - Relazione tecnica integrativa;
 - Piano di gestione;
 - Piano di ripristino ambientale;
 - Documentazione amministrativa:
 - *Nota assegnazione Lotto A3 rilasciata dal IRSAP di Agrigento;*
 - *Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Casteltermeni (AG), dal quale risulta che il terreno individuato in Catasto con particelle nn. 190-212-266 e 272 (Lotto A3) del Foglio di mappa n. 75 ricade in zona D2 (zona **D2 Industria – Artigianato e commercio**);*
 - Scheda dati riassuntiva;
 - Relazione tecnica descrittiva impianto di trattamento acque meteoriche;
 - Tav.1 – Cronoprogramma dei tempi di realizzazione dell'impianto;
 - Tav.2 – Cartografia;
 - Tav.3 – Documentazione fotografica;
 - Tav.4 – Rilievo dello stato di fatto;
 - Tav.5 – Planimetria generale di progetto;
 - Tav.6 – Piante – prospetti – sezioni;
 - Tav.7 – Planimetrie generali – trattamento acque meteoriche – scarico acque nere – approvvigionamento idrico;
 - Tav.8 – Planimetrie generali – impianti elettrici;
 - Tav.9 – Particolari costruttivi;
 - Tav.10-Planimetria generale con individuazione dei settori di stoccaggio e di bonifica;
 - Studio geomorfologico;
 - Studio geologico esecutivo;
 - **Relazione tecnica integrativa** (nota del 06/10/2016-riscontro CdS del 22/09/2016);
 - **Integrazione 01** - Trattamento acque meteoriche – scarico acque nere – approvvigionamento idrico;
 - **Integrazione 02** - Individuazione dei settori di stoccaggio e di bonifica;
 - **Integrazione 03** – Particolari costruttivi e arredamenti;
- VISTO** il verbale della conferenza dei servizi del 22/09/2016, nel corso della quale sono stati acquisiti e/o espressi i seguenti atti e si evince che:
- con nota prot. 8114 del 29/08/2016 il Comando Provinciale dei VV.F. di Agrigento, ha trasmesso parere facendo presente che, se la Ditta è ricompresa in Categoria A nell'elenco delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi di cui all'All.1 del DPR 151 dell'01/08/2011 ritiene che il Comando non abbia competenze in merito alla Conferenza di Servizi in oggetto;



- con nota prot. 150722 del 20/09/2016 l'ASP di Agrigento SIAV esprime parere favorevole sotto l'aspetto Igienico-sanitario;
- con nota prot. 19628 del 21/09/2016 il Comune di Casteltermini (AG) esprime parere favorevole con prescrizioni;
- il consulente ambientale in merito alla nota dei VV.FF chiarisce che l'attività oggetto dell'autorizzazione così come si evince dalla relazione tecnica allegata al progetto è di mq. 2.760.90, pur essendo il lotto assegnato di dimensioni di mq. 3.276, quindi attività non è soggetta al controllo preventivo dei VV.F.;
- il consulente ambientale illustra sinteticamente il progetto producendo nota integrativa alla relazione tecnica con la precisazione delle modalità di smaltimento degli scarichi;
- il rappresentante dell'IRSAP esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza. Ai fini della valutazione degli aspetti concernenti l'autorizzazione allo scarico si precisa che l'Ente non è allo stato nelle condizione di erogare il servizio di depurazione nell'agglomerato industriale di Casteltermini Valle del Platani. Pertanto la ditta dovrà dotarsi di fossa a tenuta secondo normativa;
- il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Agrigento esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto con le seguenti prescrizioni:
 - 1) *Chiarire la potenzialità annua dell'impianto;*
 - 2) *Integrazione della tavola 10 nella quale dovrebbero essere riportate le superfici coperte;*
 - 3) *Nella tavola n. 7 deve essere indicato l'ubicazione dell'impianto di disoleazione;*
 - 4) *Correzione della dicitura riportata a pag. 3 della relazione descrittiva relativa al funzionamento del disoleatore.*
- Il consulente ambientale in merito alle osservazioni del rappresentante del Libero Consorzio Comunale chiarisce di avere prodotto apposita nota integrativa alla relazione tecnica con i chiarimenti e le correzioni richieste;
- Il Presidente della CdS chiede che vengano prodotti elaborati grafici con il posizionamento delle vasche relativi agli scarichi civili e industriali con il relativo dimensionamento;
- il rappresentante dell'ARPA S.T. di Agrigento esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che nel settore 7 di deposito dei rifiuti pericolosi sia realizzato bacino di contenimento come prescritto dalla normativa vigente, lo stesso dovrà essere munito di recinzione e di apposita cartellonistica da dove si evinca i CER stoccati. Inoltre dovrà essere prodotta planimetria riportante particolare della recinzione;
- Il Presidente della conferenza fa presente che a norma dell'art. 14-ter, comma 7, Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si considererà acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;
- La Ditta è invitata a trasmettere le integrazioni richieste a questo Dipartimento e a tutti gli Enti coinvolti nella odierna conferenza dei servizi, entro 30 giorni dalla data odierna.

VISTA

la nota prot. 19628 del 21/09/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 22/09/2016 al n. 39970, con la quale il Comune di Casteltermini (AG) esprime, sotto il profilo urbanistico, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *Prima dell'inizio dei lavori, dovrà produrre l'atto di costituzione del diritto di superficie del lotto A3 facente parte dell'agglomerato industriale di Casteltermini (AG) particelle nn. 190 – 212 – 266 – 273 del Fg. di mappa 75;*
- *Gli spazi esterni, dove avverranno le lavorazioni dovranno essere mitigate da apposite tettoie;*
- *i reflui provenienti dai servizi igienici dovranno essere convogliati in apposite fosse settiche a tenuta stagna, con prelievo di bottino, considerato che l'impianto di depurazione consortile ad oggi non risulta essere in funzione;*



- VISTA** la nota prot. 0151785/16 del 21/09/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 05/10/2016 al n. 42043, con la quale l'ASP di Agrigento Servizio S.pre.S.A.L., esaminata la documentazione, esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
- *Comunicare a S.pre.S.A.L. il completamento dei lavori e l'inizio dell'attività;*
 - *Elaborare, prima dell'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo dell'impianto elettrico;*
 - *Acquisire il certificato di conformità dell'impianto elettrico e denunciare l'impianto di messa a terra all'INAIL ed al servizio impiantistico dell'ASP di Agrigento competente per territorio;*
 - *Acquisire le schede tecniche dei macchinari utilizzati prima dell'inizio dell'attività,*
- CONSIDERATO** che il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 (uno) ettaro;
- RITENUTO** di non dover sottoporre il progetto in argomento alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in quanto la superficie dell'area di progetto risulta essere inferiore ad 1 (uno) ettaro;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTA** l'iscrizione della Ditta Baldacchino Salvatore nella White List della Prefettura – U.T.G. di Agrigento con validità fino al 02 Dicembre 2016;(aggiornamento in corso)
- VISTO** il patto di integrità allegato al presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 18/11/2016;
- RITENUTO** di non dovere concedere alcune tipologie di rifiuti in quanto non attinenti all'attività svolta (CER 130502* - 130506*);
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente, con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e delle prescrizioni dettate dagli Enti nel corso delle conferenze; di considerare, a norma dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui



rappresentante, all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata; di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla approvazione del progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h), dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi, da realizzarsi nell'area artigianale dell'agglomerato industriale di Casteltermini (AG) – Lotto A3, identificato catastalmente al Foglio 75 particelle nn. 190 – 212 – 266 – 272;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato il progetto di un impianto di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h), dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche conto terzi, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta Baldacchino Salvatore con sede legale in Agrigento, Via Callicratide n. 95, da realizzarsi nell'area artigianale dell'agglomerato industriale di Casteltermini (AG) – Lotto A3, identificato catastalmente al Foglio 75 particelle nn. 190 – 212 – 266 – 272 e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 e R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

I rifiuti costituiti da veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e le parti provenienti dal loro smantellamento e dalla loro manutenzione ammessi in ingresso all'impianto, sono i seguenti:

CER	Descrizione
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni
130207*	Oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni, facilmente biodegradabili
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160103	pneumatici fuori uso
160104*	veicoli fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	filtri dell'olio
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose



160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	componenti non specificati altrimenti
160601*	batterie al piombo
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

Sono altresì ammessi in impianto in quanto compatibili con l'attività svolta, da sottoporre alla sola operazione di messa in riserva R13, i seguenti rifiuti:

100210	scaglie di laminazione
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi
150104	imballaggi metallici
160117	metalli ferrosi
160214	Apparecchiature fuori uso
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso
170401	rame, bronzo e ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
200140	metalli
200307	Rifiuti ingombranti

ART. 3

La potenzialità massima annua autorizzata, è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 4000 Tonnellate/anno.
- rifiuti pericolosi 2000 Tonnellate/anno.

ART. 4

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti liquidi identificati con i codici C.E.R. 130111* - 130113* - 130204* - 130205* - 130206* - 130207* - 130208*, non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 5

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 209/2003.

ART. 6

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano di gestione per il settore e dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 8

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 9

I rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R13 di cui all'allegato C alla parte IV D.lgs. 152/06, in uscita dall'impianto potranno essere conferiti solo ad impianti regolarmente autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero diverse dalla sola operazione R13.

ART. 10

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. l'area di impianto sia dotata di superficie impermeabile e di adeguati sistemi di convogliamento, di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche e dei reflui;
2. il centro di raccolta sia dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, per minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno;
3. lungo il fronte strada sia inserita una fitta vegetazione a filare in modo da occultare anche in altezza in mezzi in demolizione;
4. sia garantito l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati, dei pneumatici fuori uso nonché, in appositi contenitori, degli accumulatori, dei liquidi e dei fluidi;
5. i contenitori e i serbatoi, fissi o mobili, possiedano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, e siano provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
6. le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;



7. i serbatoi, fissi o mobili, abbiano un volume residuo di sicurezza pari al 10% e siano dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
8. qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
9. lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
10. qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
11. per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
12. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza;
13. i rifiuti derivanti dal processo produttivo e dalle attività di manutenzione vengano gestiti ai sensi della normativa vigente;
14. sia assicurata un'elevata protezione dell'ambiente e delle risorse naturali attraverso un'attenta conduzione dell'impianto volta alla salvaguardia delle matrici ambientali aria, acqua e suolo, della flora e della fauna e della salute umana;
15. siano rispettate tutte le condizioni relative all'organizzazione, alle caratteristiche tecniche dell'impianto e alla gestione dei rifiuti, contenute negli elaborati di progetto e relative integrazioni prodotte dalla Ditta;
16. la Ditta dovrà svolgere una valutazione dell'impatto acustico ai sensi della L. n. 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/97, da effettuarsi all'avvio dell'attività e successivamente con cadenza triennale, le cui misurazioni dovranno essere eseguite con gli impianti in attività e a pieno regime;
17. l'organizzazione, le caratteristiche tecniche dell'impianto e le operazioni relative alla gestione dei rifiuti quali messa in sicurezza, stoccaggio, individuazione e corretta identificazione delle aree, separazione di rifiuti e materiali da sottoporre ad operazioni di smaltimento o recupero, etc, dovranno essere condotti nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite dall'allegati I del D.Lgs.24/06/2003 n. 209 e ss.mm.ii.;
18. i rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività di recupero R4 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. svolte presso l'impianto dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183 comma 1 lett. m) per il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi;
19. la superficie dell'area deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
20. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
21. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori (DPR 303/56, DPR 547/55, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
22. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
23. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
24. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
25. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;



26. in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
27. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
28. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
29. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
30. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
31. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
32. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
33. dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
34. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
35. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
36. la Ditta dovrà rispettare i limiti allo scarico dei reflui previsti dalla normativa vigente di settore;
37. prima dell'inizio dell'attività la ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme di prevenzione infortuni e d'igiene sul lavoro ed in particolare a quelli previsti dal D.Lgs 81/08;
38. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
39. La Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui alla nota prot. 19628 del 21/09/2016 del Comune di Casteltermeni (AG);
40. La Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui alla nota prot. 0151785/16 del 21/09/2016, dell'ASP di Agrigento Servizio S.pre.S.A.L..

ART. 11

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Casteltermeni (AG), al Libero Consorzio Comunale di Agrigento ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART. 12

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;



- Relazione asseverata sull'impianto a tenuta stagna redatta da professionista abilitato;
- Contratto per il prelievo periodico dei reflui industriali con Ditta autorizzata al loro smaltimento;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione;

ART. 13

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

ART. 14

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 15

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

**ART. 16**

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 17

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 18

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Agrigento ed il Comune di Casteltermeni (AG), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 19

Avverso al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e dell'art. 29 del codice del processo amministrativo (all.1 al D. Lgs. n. 104/2010). In alternativa, è esperibile il ricorso gerarchico entro il termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ART. 20

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ditta affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Casteltermeni (AG), Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento, Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Agrigento, D.R.A.R. - Servizio 5 Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li **31 GEN. 2017**

IL DIRIGENTE

Servizio 7 - Autorizzazioni
(Ing. Maurizio Verace)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Maurizio Pirillo)